



n. 30443

REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza 13/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Walter Berruti

Giudice

Laura De Rentiis

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla richiesta di definizione con rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., nell'ambito del giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero **30443** del registro di segreteria, nei confronti di:

P. V. M. S. (C.F. Omissis), nata a Omissis (Omissis), il Omissis e ivi residente in Via Omissis n. Omissis, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Francesca Vrespa (C.F. VRSFNC79T46F205S - francesca.vrespa@milano.pecavvocati.it - 02/84174004) e Gabriele C.

Cappello (C.F. CPPGRL84H04E507B - gabriele.cappello@milano.pecavvocati.it - fax 02/84174004) ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Milano, Via Cappuccio 12, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione;

VISTA la richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dell'art. 130 c.g.c. dalla convenuta nella comparsa di risposta depositata in data 5.9.2023.

VISTO il previo parere favorevole reso in data 13.7.2023 dalla Procura regionale.

VISTO il decreto di questa Sezione n. 28 del 4.12.2023 con il quale è stata accolta l'istanza di rito abbreviato presentata dalla convenuta e fissata l'udienza del 25.1.2024 ai fini della definizione del giudizio.

VISTA la documentazione contabile depositata dalla convenuta.

SENTITI, nell'odierna camera di consiglio del 25 gennaio 2024, l'Avv. Francesca Vrespa per la convenuta e il Pubblico ministero nella persona della dott.ssa Marcella Tomasi. Omessa la relazione d'udienza per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Procura regionale ha citato in giudizio P. V. M. S. per vederla condannare al pagamento, in favore di ASST Vimercate, dell'importo di € 39.512,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di colpa grave, per aver omesso, in data Omissis, in occasione dell'accesso al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Omissis della sig.ra M.G., di valutare lo stato ... Omissis... della paziente e proporre alla medesima la ... Omissis... specifica.

La convenuta, con comparsa di costituzione del 5 settembre 2023, si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, di accogliere la richiesta di rito abbreviato, già formulata alla Procura attrice con memoria dell'11 luglio 2023, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., con proposta di pagamento di € 11.853,67, pari a circa il 30% del danno erariale prospettato dalla Procura Regionale nella complessiva misura di euro

	39.512,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.	
	La Procura, con memoria del 13 luglio 2023 redatta <i>ex art.</i> 130, comma	
	1, D.Lgs. n.174/2016, ha formulato parere favorevole alla definizione	
	agevolata proposta dalla convenuta, sia in ordine all' <i>an</i> , sia in ordine al	
	<i>quantum</i> proposto.	
	Con decreto n. 28 del 4.12.2023 il Collegio ha ammesso la sunnominata	
	al rito abbreviato, determinando in euro 11.853,67 la somma dovuta ad	
	ASST Vimercate e fissando il termine di 30 giorni dalla comunicazione	
	del decreto per il versamento della somma dovuta, con onere di	
	deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e la	
	quietanza dell'Amministrazione.	
	In data 11 gennaio 2024, la convenuta ha depositato copia del bonifico	
	di euro 11.853,67 eseguito in data 29.12.2023 e la contabile	
	dell'Amministrazione (ASST della Brianza) che attesta l'avvenuto	
	incasso della somma.	
	Nell'udienza camerale del 25.1.2024, il difensore della convenuta, avv.	
	Francesca Vrespa, ha chiesto la definizione del giudizio. Il Pubblico	
	Ministero, dott.ssa Marcella Tomasi, preso atto dell'avvenuto	
	pagamento, si è associata a tale richiesta, con condanna della convenuta	
	al rimborso delle spese di giudizio.	
	DIRITTO	
	Stante quanto sopra premesso, sussistono i presupposti per la	
	definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti della	
	convenuta ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8 c.g.c.	
	Ai sensi della predetta norma, il Collegio deve provvedere anche sulle	
	3	

	spese di giudizio.	
	Queste, liquidate come in dispositivo, vanno a poste a carico della	
	convenuta risultata virtualmente soccombente, secondo la	
	giurisprudenza costante della Sezione (cfr., tra le tante, n. 127/2022).	
	Dagli elementi probatori in atti, tra cui le risultanze del processo penale,	
	risulta infatti con sufficiente evidenza la responsabilità per l'illecito	
	ascritto.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA definito il giudizio n. 30443 instaurato dalla Procura	
	regionale nei confronti di P. V. M. S. (C.F. Omissis), ai sensi dell'art. 130,	
	comma 8 c.g.c.;	
	CONDANNA la medesima al pagamento delle spese di giudizio, che	
	si liquidano in euro 90,47 (novanta/47).	
	Considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati	
	personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.	
	Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di	
	dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta	
	l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi	
	identificativi, anche indiretti, del convenuto e di terzi.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	(dott. Laura De Rentiis)	(dott. Antonio Marco Canu)
	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>

